



## **SET INFORMATIVO**

### **Assicurazione Multirischi**

### **Commercio 08D08**

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.****Che tipo di assicurazione è?**

Polizza che assicura l'attività commerciale contro i danni al Fabbricato e al suo contenuto e contro i danni cagionati a terzi.

**Che cosa è assicurato?**

L'assicurazione copre le seguenti garanzie principali acquistabili singolarmente o congiuntamente:

- ✓ **SEZIONE INCENDIO:** Ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata, non espressamente escluso. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza. In aggiunta a quanto sopra la Società risponde delle ulteriori spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza di quanto previsto alla relativa partita e comunque non oltre € 30.000,00.

È possibile attivare in aggiunta alla garanzia incendio una o più delle seguenti garanzie opzionali:

**Terremoto**  
**Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti**  
**Furto e rapina**  
**Rottura lastre**

- ✓ **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni a terzi che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.
  - ✓ La garanzia è estesa principalmente a:
    - a proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata,
    - danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
    - responsabilità personale dei dipendenti
    - responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
    - danni da interruzione o sospensione di attività
    - servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani
    - responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente

**Che cosa non è assicurato?****SEZIONE INCENDIO**

- × i fabbricati sprovvisti di impianti di riscaldamento
- × piante non di alto fusto e coltivazioni in genere
- × cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne
- × enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- × fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti
- × capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- × vetrate e lucernari in genere

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

- × Danni in conseguenza alla partecipazione manuale all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione delle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato

**Ci sono limiti di copertura?**

Sono esclusi dall'assicurazione principalmente i sinistri conseguenti:

**SEZIONE INCENDIO****! i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:**

- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, subsidenza, cedimento o smottamento del terreno, collasso strutturale, valanghe e slavine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, variazione della falda freatica;
- 4) inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- 5) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
- 6) atti di terrorismo;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

**! i danni di:**

- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

- ! furto
- ! incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (per danni a cose altrui)
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
- ! alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate all'Assicurato



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione relativamente a tutte le sezioni, salvo la sezione Rc, vale, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;  
per la sola sezione Rc, l'assicurazione vale in tutti i paesi europei, esclusi quelli della ex URSS.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento o diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell'assicurazione a partire dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta la polizza si intende prorogata di anno in anno.



### Come posso disdire?

Hai la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale.

# Assicurazione Multirischi Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A



Prodotto: ArgoGlobal Confartigianato Tutela Completa 08D08

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.**

Via Guido D'Arezzo 14 – 00198 Roma; tel. 06.85379811; sito internet: [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it); e-mail: [info@argo-global.it](mailto:info@argo-global.it);  
PEC: [argoglobal@pec.argo-global.it](mailto:argoglobal@pec.argo-global.it)

ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione comprende:

### **GARANZIA INCENDIO**

#### **Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1 usque 4 che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
  - da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
  - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

### **Atti dolosi**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;

- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;

d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;

e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;

f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

g) subiti dagli enti all'aperto qualora l'evento non abbia coinvolto congiuntamente anche il fabbricato contenente le cose assicurate e/o il contenuto posto sottotetto al fabbricato medesimo;

h) di fenomeno elettrico;

i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

j) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

k) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;

- qualsiasi altro parente od affine, se con loro convivente;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

### **Sovraccarico neve**

La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, in vigore all'epoca della costruzione, ed al loro contenuto.
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

### **Fenomeni atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;

- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;

- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);

- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

### **Fenomeno elettrico**

La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### **Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Colpa grave**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

### **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari a 50.000,00 € .

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti nelle Condizioni di Polizza.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo di 200.000,00 € qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

### **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Onorari e spese del Perito**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

### **Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento**

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite, anche se si trovano all'aperto, purché nelle immediate vicinanze del fabbricato contenente le cose medesime.

### **Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi**

Le merci, le attrezzature e l'arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio.

### **Merci di categorie diverse**

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza. Agli effetti di quanto sopra, non si tiene conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali merci non superi il 20% del valore di tutte le merci coesistenti.

### **Farmacie**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000,00 €

### **Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte**

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "Attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto.

### **Valori**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai valori con il limite di 5.000,00 €

### **Ricorso terzi**

La Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di 150.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;

b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

## **2 Rischio locativo**

La Società, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

## **3 Merci in refrigerazione**

La Società risponde, fino alla somma di 3.000,00 €, dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni.

Qualora il danno sia causato da atti dolosi o conseguente a fenomeni atmosferici, la Società indennizza i relativi costi unicamente se operanti le suindicate Garanzie ai cui sensi il sinistro risulti indennizzabile.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

## **GARANZIA FURTO E RAPINA (acquistabile solo in abbinamento alla sezione incendio)**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;

2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;

3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo.

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto commesso**:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;

- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;

- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;

- **dai dipendenti** fuori dalle ore di lavoro, purché:

1. l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;

2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra.

c) **rapina od estorsione**, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, **quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno** e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

d) **atti vandalici** per i danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.

f) ai **valori trasportati**, per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 65 anni;

- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 15 % dell'importo indennizzabile ed il limite di indennizzo del 20% S.A. furto

g) ai **valori** riposti sia dentro sia fuori cassaforte.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e il limite di indennizzo del 10% S.A. furto.

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

h) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 500,00 €

i) **Le spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.

j) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.

### **Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive:**

#### **A) Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento**

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 100 metri (in linea d'aria) dal fabbricato in cui si svolge l'attività.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile ed un massimo risarcimento pari al 10% S.A. furto

#### **B) Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi**

Le merci, le attrezzature e l'arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con un massimo risarcimento del 10% S.A. furto

#### **C) Onorari e spese del Perito**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 10 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito nel limite del 3% dell'importo indennizzabile con il massimo di 2.000,00 €.

#### **D) Depositi separati**

Le cose assicurate costituenti il "Contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurate, nel limite del 25%, anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione di polizza, costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l'attività medesima o al di fuori dello stesso in altri fabbricati, purché ubicati a non oltre 150 metri (in linea d'aria) dal fabbricato descritto in polizza.

#### **E) Merci di categorie diverse**

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza.

Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, risarcirà i danni liquidati a termini di polizza con il limite di 5.000,00 €.

Resta fermo, comunque, quanto previsto dagli artt. 1 e 4 delle "Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia".

#### **F) Farmacie**

L'assicurazione copre il furto, la rapina/estorsione delle ricette e degli stupefacenti nel limite del 3% S.A. furto.

#### **G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte**

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite del 2% S.A. furto.

#### **H) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato**

Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

#### **I) Difese esterne**

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" di cui alla Definizione di "Fabbricato".

Sono esclusi i danni da furto qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quelle di cui sopra.

2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 15, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

*Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a "primo rischio assoluto".*

### **ROTTURA LASTRE (acquistabile solo in abbinamento alla sezione incendio)**

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per **cause accidentali** od in occasione di **furto, rapina/estorsione** consumati o tentati, entro il limite del 2% della S.A fabbricato.

**Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive:**

#### **A) Atti dolosi**

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 2.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell'attività assicurata.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **B) Fenomeni atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **C) Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa verso il responsabile del purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **D) Forma di garanzia**

Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a "primo rischio assoluto".

#### **E) Insegne luminose e non**

Relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata la suddetta attività, la garanzia viene prestata con lo scoperto. Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **F) Coesistenza di scoperti**

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza.

Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

### **GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

**La garanzia, ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, comprende ed è estesa come segue:**

#### **a) proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata**

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente;
- da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

**b) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, nonché quelli da mancato uso.

**c) responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, qualora richiamata la Garanzia Addizionale R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni.

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, nei limiti del massimale R.C.O. indicato nelle Condizioni di polizza;

**d) responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;

**e) committenza veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 5 questa estensione di garanzia viene prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

**f) danni da interruzione o sospensione di attività**

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, entro il limite di indennizzo del 10% del massimale di polizza;

**g) proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere** necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;

**h) proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette**, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa;

**i) servizi di vigilanza aziendale**, anche con guardiani armati e cani; per i danni provocati dai cani

**j) proprietà, esercizio nonché produzione e installazione** di ascensori, montacarichi e scale mobili

**k) proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili;**

**l) esercizio della mensa aziendale o del bar interno** restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;

**m) esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio**, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria.

**n) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili**, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature;

**o) organizzazione di corsi di istruzione e addestramento**, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi;

**p) proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne** e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi;

**q) produzione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e scale mobili.**

**r) operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce;**

**s) rischio dello smercio** (valida anche per erboristerie)

L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell'ambito dell'attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati alla Società non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria.

Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

**Sono inoltre operanti le seguenti Condizioni Particolari:**

**A) assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro **a condizione che sia derivata un'invalidità permanente.**

**Resta a carico della Contraente una franchigia di euro 2.500 per dipendente infortunato.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle

**B) Malattie Professionali** riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il 50% del massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;

2) per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;

- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le presenti "Condizioni di assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **C) lavori presso terzi**

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

#### Danni da incendio

l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

**Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.**

#### Danni a cose nell'ambito dei lavori

l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

**Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.**

#### Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

**Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500,00 e con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

### **D) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione**

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista.

la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità**

**dell'assicurazione** purchè denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il

minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro/anno.

#### **E) Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori**

l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.**

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro/anno.

#### **F) trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici** (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)

L'assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.

La garanzia è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

#### **G) Danni cagionati da lavanderie e stirerie**

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi sopraindicati l'assicurazione è operante per i danni alle cose in consegna e custodia sottoposte a lavorazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la franchigia di 500 euro per sinistro e con un massimo risarcimenti di euro 1.000 per capo, euro 5.000 per sinistro e euro 10.000 per anno assicurativo.

#### **H) Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto**

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi sopraindicati l'assicurazione è operante per i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna e custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione a mezzo mezzi meccanici di sollevamento e a causa del cedimento strutturale del mezzo di sollevamento stesso;
- subiti dai veicoli sotto posti a lavori di manutenzione e riparazione con esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori.

La garanzia è operante purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività.

Sono esclusi i danni da incendio, furto e alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di euro 10.000 per singolo veicolo, con il limite di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

#### **I) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazione di lavaggio automatico**

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; queste estensione di garanzia vengono prestate previa detrazione, per ogni sinistro, della franchigia prevista in polizza ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio dei veicoli.

#### **L) Cessione di lavoro a terzi**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore al 20% del valore globale di ogni singola opera od appalto - è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

### **CONDIZIONI SPECIALI PER LE IMPRESE EDILI**

#### **I) Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento**

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato.

#### **II) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.**

Ferma l'esclusione di cui all'art.15 lett.c) sono esclusi inoltre i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori; per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione.

#### **III) Detenzione ed impiego di esplosivi.**

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

**IV) Danni da furto.**

l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**V) Danni da cedimento o franamento del terreno.**

la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.545,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 52.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 255,00 per ogni sinistro

Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non previste

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**GARANZIA  
AGGIUNTIVE  
INCENDIO**  
*(opzionabili  
singolarmente)*

**Inondazioni, alluvioni, allagamenti – valida solo se espressamente richiamata**

A parziale deroga dell'art. 2 punto a) 4 , delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks , la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni , alluvioni e allagamenti .

La Società non indennizza i danni:

- 1) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;
- 2) alle merci poste in locali interrati o semi interrati
- 3) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo il caso merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets, nel qual caso il minimo dello scoperto previsto deve intendersi raddoppiato.

**Terremoto – facoltativa – valida solo se espressamente richiamata**

A parziale deroga dell'art. 2 punto a) 3 , delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks , la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**GARANZIA  
AGGIUNTIVE  
RESPONSABILITA'  
CIVILE**

Non previste

**Che cosa NON è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

**Esclusioni**

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i sinistri conseguenti a:

**GARANZIA INCENDIO:**➤ **ai danni causati da o dovuti a:**

- 1) interruzioni di reazioni termiche, isothermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;

- 3) errata manovra;
- 4) effetti graduali degli eventi atmosferici;
- 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
- 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

➤ **Si intendono comunque esclusi:**

- b) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- d) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- e) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- f) i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- g) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- h) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- i) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
- j) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.
- k) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

**GARANZIA FURTO E RAPINA**

**Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

**GARANZIA ROTTURA LASTRE****Sono esclusi i danni:**

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- Sono inoltre esclusi i danni:
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
  2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
  3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
  4. di rigatura, segatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità;
  5. alle apparecchiature elettriche derivanti da usura, fenomeno elettrico o corto circuito.
- Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:
- la sostituzione dei tubi;
  - i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
  - le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
- In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui alle sezioni- INCENDIO e/o - FURTO, la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.

**GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

*Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:*

- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi;
- cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti

|   |   |
|---|---|
|   | <p>nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto dell'art. 1 lettera s);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;</li> <li>- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;</li> <li>- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;</li> <li>- inoltre l'assicurazione <b>R.C.T./R.C.O.</b> non comprende i danni:</li> <li>- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>- da detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>- da amianto.</li> </ul>   |
| <p><b>Franchigia, Scoperto e Limiti di Indennizzo</b></p> | <p><b>GARANZIA INCENDIO</b></p> <p><b>FRANCHIGIE</b><br/> Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di <b>€ 500,00</b> per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000,00 € / 15.000,00 € / 20.000,00 € ( Opz. Small / Medium / Large ) per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoto, maremoto, eruzione vulcanica</li> <li>• 3.000,00 € per danni causati da eventi socio politici</li> <li>• 2.000,00 € per danni causati da eventi naturali</li> <li>• 5.000,00 € per danni causati da sovraccarico neve;</li> </ul> <p><b>LIMITI DI INDENNIZZO</b><br/> la Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;</li> <li>• 80% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;</li> <li>• 30% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;</li> <li>• 50% delle somme assicurate per danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;</li> <li>• 50% delle somme assicurate per danni causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti;</li> <li>• 20% somma ass. fabbricato per danni da acqua condotta</li> <li>• 5% del danno per Onorari Periti;</li> <li>• 5% della S.A. fabbricato per spese di ricerca e riparazione dei guasti;</li> <li>• 3% S.A. fabbricato per danni da gelo;</li> <li>• 3% S.A. fabbricato per cose assicurabili a condizioni speciali;</li> <li>• 3% S.A. fabbricato per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio</li> <li>• 10% della S.A. contenuto per veicoli iscritti al P.R.A.; fatta eccezione per settori Autofficine Elettrauti e simili 5% S.A. contenuto per merci e macchinari presso terzi per singola località</li> <li>• 10% S.A. contenuto per danni diretti da fenomeno elettrico ;</li> <li>• 15% S.A. fabbricato per danni da acqua piovana;</li> <li>• 10% S.A. fabbricato per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fogne</li> <li>• 15% S.A. fabbricato per grandine su elementi fragili;</li> <li>• 5% dell'indennizzo per onorari esperti contabili e società di revisione</li> <li>• 5% S.A. fabbricato per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione;</li> </ul> <p><b>GARANZIA FURTO:</b></p> <p><b>Atti Vandalici:</b> questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.</p> <p><b>Guasti cagionati dai ladri:</b> questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.</p> <p><b>Valori Trasportati:</b> questa garanzia è prestata con uno scoperto del 15 % dell'importo indennizzabile ed il limite di indennizzo del 20% S.A. furto</p> <p><b>Valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte:</b> questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e il limite di indennizzo del 10% S.A. furto.</p> <p><b>Mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti</b> Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 500,00 €</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Le spese per la procedura di ammortamento</b> per i titoli di credito rubati Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.</p> <p><b>Le spese documentate per la sostituzione delle serrature</b> a seguito di sottrazione delle chiavi Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.</p> <p><b>Cose all'aperto</b> Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile ed un massimo risarcimento pari al 10% S.A. furto.</p> <p><b>Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi</b> con un massimo risarcimento del 10% S.A. furto .</p> <p><b>Onorari e spese del Perito</b> nel limite del 3% dell'importo indennizzabile con il massimo di 2.000,00 €.</p> <p><b>Depositi separati</b> nel limite massimo del 25%,</p> <p><b>Merci di categorie diverse</b> con il limite di 5.000,00 € .</p> <p><b>Farmacie</b> nel limite del 3% S.A. furto.</p> <p><b>Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte</b> si intendono garantiti sino al limite del 2% S.A. furto.</p> <p><b>Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato</b> è previsto uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.</p> <p><b>Difese esterne:</b> previsto uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile in caso di furto dove i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle richieste.</p> <p><b>ROTTURA LASTRE</b></p> <p><b>Atti dolosi</b> questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €.</p> <p><b>Fenomeni atmosferici</b> questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €.</p> <p><b>Insegne luminose e non</b> questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €.</p> <p><b>GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE</b><br/>Le garanzie sono prestate con la franchigia per sinistro e per ogni danneggiato di 500 €, salvo quanto su indicato nelle Condizioni Particolari e nelle Condizioni Speciali per le Imprese Edili.</p> |
|--|---|

|  <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> |   |
|--|---|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>  | <p><b>Denuncia di sinistro</b><br/><i>In caso di sinistro Incendio, Furto, Elettronica e Rottura Lastre, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente</i></p> <p><i>In caso di sinistro RCT/O, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. Deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</i></p> |
|  | <p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b><br/><i>Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta.</i></p>  |
|  | <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b><br/><i>Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione</i></p>  |
|  | <p><b>Prescrizione</b><br/><i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda</i></p>   |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>  | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>  |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>   | <i>L'impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all'assicurato, a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall'assicurato per accettazione.</i>  |

|  <b>Quando e come devo pagare?</b> |  |
|---|--|
| <b>Premio</b>   | <i>i premi delle Sezioni Incendio, Furto, Elettronica, Rottura Lastre e Responsabilità Civile sono soggette all'applicazione di un'imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente.</i> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Rimborso</b> | <i>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entro 30 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</i> |
|-----------------|---|

 **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |
| <b>Sospensione</b> | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |

 **Come posso disdire la polizza?**

|  |   |
|--|---|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | <i>Non previsto.</i>  |
| <b>Risoluzione</b>                       | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i> |

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

*Prodotto rivolto a coloro che vogliono assicurare la propria attività commerciale contro i danni al fabbricato e al suo contenuto e contro i danni cagionati a terzi.*

 **Quali costi devo sostenere?**

*Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 24% del premio imponibile.*

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <i>Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità:<br/>PEC: <a href="mailto:reclami@pec.argo-global.it">reclami@pec.argo-global.it</a>.<br/>Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Guido D'Arezzo, 14 – 00198 Roma – fax 06/85305707.<br/><br/>Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro <u>il termine di 45 giorni</u> dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</i> |
|----------------------------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>All'IVASS</b> | <i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i> |
|------------------|---|

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Mediazione</b>  | <i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>  |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | <i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <i>Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>).</i> |

**AVVERTENZE:**

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.

# ArgoGlobal Assicurazioni Confartigianato Tutela Completa

**Modello 08D 08 - edizione Gennaio 2019**

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:

- a) Glossario ..... pag. 2
- b) Condizioni di Assicurazione ..... pag. 5
- c) Modulo di Proposta ..... pag. 40

devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

## **GLOSSARIO**

### **ADDETTI**

titolari, compresi i familiari, soci non apportatori di solo capitale, lavoratori parasubordinati o interinali che prestino la loro opera nell'attività assicurata, nonché dipendenti soggetti o meno alle norme dell'assicurazione INAIL.

### **ASSICURATO**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

il contratto di assicurazione.

### **ATTIVITÀ ASSICURATA**

Attività artigianali, negozi al dettaglio e all'ingrosso, depositi, alberghi o pensioni od attività di ricezione turistica, nei quali sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell'attività considerata, purché aventi carattere di accessorietà.

### **CONTENUTO**

l'insieme dei beni – esclusi quelli in leasing, qualora coperti da apposita assicurazione – contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti posti nel fabbricato indicato nelle Condizioni Particolari di polizza; l'assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti dipendenze e/o depositi accessori dell'attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 150 metri (in linea d'aria) dal fabbricato principale. L'insieme dei beni comprende:

### **CONTRAENTE**

il soggetto che stipula l'assicurazione.

### **COSE**

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **ESPLOSIONE**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.

### **FABBRICATO**

l'intera costruzione edile o la sua porzione – comprese le relative parti comuni – in cui si svolge l'attività assicurata comprendente l'eventuale abitazione dell'Assicurato.

Qualora esistenti, sono compresi anche dipendenze e/o depositi accessori all'attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d'aria) dal fabbricato principale.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione "contenuto".

**Caratteristiche costruttive del fabbricato:** fabbricato costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili;

*limitatamente alla sezione FURTO e ELETTRONICA:*

a deroga di quanto sopra indicato, le pareti esterne debbono essere realizzate in:

a) vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);

b) lamiera.

**Destinazione d'uso del fabbricato:** il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali, attività artigianale per almeno due terzi della superficie e nel

residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi di infiammabili nonché discoteche e night clubs.

#### **FRANCHIGIA**

l'importo prestabilito di danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **FURTO**

impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene.

#### **IMPLOSIONE**

repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

#### **INCENDIO**

combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

#### **INCOMBUSTIBILITÀ**

si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

#### **INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

la somma liquidata dalla Società in caso di sinistro.

#### **LASTRE**

lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all'interno o all'esterno dei locali assicurati (purché nell'ambito del fabbricato indicato nelle Condizioni Particolari di polizza), nonché specchi fissati ai muri all'interno dei locali, il tutto non oggetto di vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata poste nell'ambito del territorio provinciale, ove è ubicata l'attività assicurata.

#### **LIMITE DI INDENNIZZO**

l'importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.

#### **MASSIMALE**

la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

#### **POLIZZA**

il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

#### **RAPINA/ESTORSIONE**

sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

#### **RISCHIO**

la probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **SCIPPO**

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

#### **SCOPERTO**

la quota percentuale di ogni danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.

#### **SCOPPIO**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

#### **SINISTRO**

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ** Ariscom Compagnia di Assicurazioni SpA in A.S.

#### **SOLAIO**

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni o soffittature.

**SPESE DI URBANIZZAZIONE**

costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.


**TETTO**

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

**VETRO ANTISFONDAMENTO**

manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

**ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.**  
**L'Amministratore Delegato**



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1

#### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### ART. 2

#### PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nelle Condizioni Particolari di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 30 gg da tale data; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### ART. 3

#### MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 4

#### AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### ART. 5

#### DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 6

#### RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### ART. 7

#### PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **ART. 8**

##### **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 9**

##### **FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia / Broker cui è assegnata la polizza.

#### **ART. 10**

##### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente Testo o nelle Condizioni Particolari di polizza valgono le disposizioni di legge.

## **SEZIONE UNO INCENDIO ( formulazione All Risks )**

### **Copertura prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

#### **Art.1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

La Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, **da qualsiasi evento**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, **non espressamente escluso**.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

**Le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire** alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza; le stesse sono risarcite dalla Società senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza.

In aggiunta a quanto sopra la Società risponde delle ulteriori spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza di quanto previsto alla relativa partita e comunque non oltre € 30.000,00.

#### **Art.2 - ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, subsidenza, cedimento o smottamento del terreno, collasso strutturale, valanghe e slavine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, variazione della falda freatica;
- 4) inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- 5) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
- 6) atti di terrorismo;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) i danni di:

- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

b) i danni causati da o dovuti a:

- 12) interruzioni di reazioni termiche, isoterme o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 13) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 14) errata manovra;
- 15) effetti gradualmente degli eventi atmosferici;
- 16) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 17) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
- 18) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
- 19) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
- 20) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
- 21) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
- 22) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;

sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- l) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- m) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- n) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- o) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- p) i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- q) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- r) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);
- s) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;

- t) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Sono inoltre esclusi:

- n) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **ART. 3 GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### **Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:

1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1 usque 4 che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
  - da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
  - allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.

#### **Atti dolosi**

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 2 – Esclusioni, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) subiti dagli enti all'aperto qualora l'evento non abbia coinvolto congiuntamente anche il fabbricato contenente le cose assicurate e/o il contenuto posto sottotetto al fabbricato medesimo;
- h) di fenomeno elettrico;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

j) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

k) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;

- qualsiasi altro parente od affine, se con loro convivente;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

### **Inondazioni, alluvioni, allagamenti – facoltativa – valida solo se espressamente richiamata**

A parziale deroga dell'art. 2 punto a) 4 , delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks , la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni , alluvioni e allagamenti .

La Società non indennizza i danni:

4) a cose all'aperto se non fisse per natura e destinazione;

5) alle merci poste in locali interrati o semi interrati

6) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento, salvo il caso di merci che per natura, uso, destinazione non possono essere posizionate su pallets, nel qual caso il minimo dello scoperto previsto deve intendersi raddoppiato.

### **Sovraccarico neve**

La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, in vigore all'epoca della costruzione, ed al loro contenuto.
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.

### **Terremoto – facoltativa – valida solo se espressamente richiamata -**

A parziale deroga dell'art. 2 punto a) 3 , delle norme che regolano l'assicurazione incendio all risks , la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

### **Fenomeni atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

### **Fenomeno elettrico**

A parziale deroga dell'art. 2 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da usura o da carenza di manutenzione;

b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

- c) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### **Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Colpa grave**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

### **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari a 50.000,00 € .

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'art. 9. L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo di 200.000,00 € qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.

### **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **Onorari e spese del Perito**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 12 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

### **Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento**

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all'art. 1, qualora operante, anche se si trovano all'aperto, purché nelle immediate vicinanze del fabbricato contenente le cose medesime.

### **Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi**

Le merci, le attrezzature e l'arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio

### **Merci di categorie diverse**

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza. Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga degli artt. 1 e 4 delle "Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia", non si tiene conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali merci non superi il 20% del valore di tutte le merci coesistenti.

### **Farmacie**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000,00 €

### **Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte**

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte di cui alla definizione di "Attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto.

### **Valori**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai valori con il limite di 5.000,00 €

## **ART. 4 GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

### **1 Ricorso terzi**

La Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di 150.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell'art.1 lett.a)

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **2 Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

### **3 Merci in refrigerazione**

La Società risponde, fino alla somma di 3.000,00 €, dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni.

Qualora il danno sia causato da atti dolosi o conseguente a fenomeni atmosferici, la Società indennizza i relativi costi unicamente se operanti le suindicate Garanzie ai cui sensi il sinistro risulti indennizzabile.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

In caso di sinistro verrà applicato una franchigia di 500 €

## **ART. 5 SINISTRI:ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Vale quanto previsto dai seguenti articoli.

### **ART. 6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **ART. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **ART. 8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 4 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 6 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **ART. 9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART. 10 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **ART. 11 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 12;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 10 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **ART. 12 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal presente settore, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:

### **I) FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO valore a nuovo**

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area.

### **II) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti III, IV, V e VI) Valore a nuovo**

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

### **III) MERCI, INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI, PREZIOSI e STUPEFACENTI NELLE FARMACIE**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

#### **IV) COSE PARTICOLARI**

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

#### **V) VALORI e TITOLI DI CREDITO**

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

#### **VI) RICETTE NELLE FARMACIE**

Qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N., all'Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.

Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell'attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l'attività dell'Assicurato sia prima che dopo il sinistro.

#### **ART. 13 SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ**

(per le sole voci "Fabbricato" e "Attrezzatura ed arredamento")

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
3. uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ogni fabbricato, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime .

La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

#### **ART. 14 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco, l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

#### **ART. 15 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

#### **ART. 16 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART. 17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera d).

#### **FRANCHIGIE**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di **€ 500,00** per qualsiasi tipo di danno salvo quanto successivamente indicato:

- 10.000,00 € / 15.000,00 € / 20.000,00 € ( Opz. Small / Medium / Large ) per danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti; terremoto, maremoto, eruzione vulcanica
- 3.000,00 € per danni causati da eventi socio politici
- 2.000,00 € per danni causati da eventi naturali
- 5.000,00 € per danni causati da sovraccarico neve;

#### **LIMITI DI INDENNIZZO**

la Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori a:

- 70% delle somme assicurate per danni causati da eventi sociopolitici ed atti dolosi;
- 80% delle somme assicurate per danni causati da eventi atmosferici;
- 30% delle somme assicurate per danni causati da sovraccarico neve;
- 50% delle somme assicurate per danni causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
- 50% delle somme assicurate per danni causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- 20% somma ass. fabbricato per danni da acqua condotta
- 5% del danno per Onorari Periti;
- 5% della S.A. fabbricato per spese di ricerca e riparazione dei guasti;
- 3% S.A. fabbricato per danni da gelo;
- 3% S.A. fabbricato per cose assicurabili a condizioni speciali;
- 3% S.A. fabbricato per monete, biglietti di banca e titoli di credito per le garanzie Incendio
- 10% della S.A. contenuto per veicoli iscritti al P.R.A.; fatta eccezione per settori Autofficine Elettrauti e simili 5% S.A. contenuto per merci e macchinari presso terzi per singola località
- 10% S.A. contenuto per danni diretti da fenomeno elettrico ;
- 15% S.A. fabbricato per danni da acqua piovana;
- 10% S.A. fabbricato per danni da occlusioni di tubazioni e rigurgito fogne
- 15% S.A. fabbricato per grandine su elementi fragili;
- 5% dell'indennizzo per onorari esperti contabili e società di revisione
- 5% S.A. fabbricato per danni da eventi atmosferici su fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati o incompleti nella costruzione;

**SEZIONE DUE FURTO E RAPINA**  
**Copertura prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

**ART. 1 GARANZIE PRESTATE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

a) **furto**, a condizione che l'autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo.

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **furto commesso**:

- **attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante;

- **durante i periodi di chiusura diurna e serale** con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;

- **con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio**;

- **dai dipendenti** fuori dalle ore di lavoro, purché:

1. l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra.

c) **rapina od estorsione**, avvenuta nei locali dell'attività assicurata, **quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno** e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;

d) **atti vandalici** per i danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.

La garanzia è inoltre estesa:

e) ai **guasti cagionati dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l'applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.

f) ai **valori trasportati**, per i quali l'assicurazione è prestata contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

- la rapina o l'estorsione;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.

L'assicurazione è operante a condizione che:

- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 15 % dell'importo indennizzabile ed il limite di indennizzo del 20% S.A. furto

g) ai **valori** riposti sia dentro sia fuori cassaforte.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e il limite di indennizzo del 10% S.A. furto.

La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:

h) i danni direttamente causati dalla **mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti**, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 500,00 €

i) **Le spese per la procedura di ammortamento** per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.

j) le spese documentate per la **sostituzione delle serrature** a seguito di sottrazione delle chiavi nonché quelle per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso ai locali dell'attività assicurata anche se attuato con scasso.

Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 200,00 €.

## **ART. 2 ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;

d) commessi o agevolati con dolo:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

## **ART. 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)**

### **A) Cose all'aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento**

Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite anche se si trovano all'aperto, purché poste nell'area recintata di pertinenza del fabbricato in cui si svolge l'attività assicurata o in area recintata in

uso al Contraente o all'Assicurato posta non oltre 100 metri (in linea d'aria) dal fabbricato in cui si svolge l'attività.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo indennizzabile ed un massimo risarcimento pari al 10% S.A. furto

#### **B) Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi**

Le merci, le attrezzature e l'arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con un massimo risarcimento del 10% S.A. furto

#### **C) Onorari e spese del Perito**

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 10 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito nel limite del 3% dell'importo indennizzabile con il massimo di 2.000,00 €.

#### **D) Depositi separati**

Le cose assicurate costituenti il "Contenuto" possono trovarsi e si intendono assicurate, nel limite del 25%, anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione di polizza, costituenti magazzini o depositi accessori all'attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l'attività medesima o al di fuori dello stesso in altri fabbricati, purché ubicati a non oltre 150 metri (in linea d'aria) dal fabbricato descritto in polizza.

#### **E) Merci di categorie diverse**

Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato che l'attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza.

Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell'eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, risarcirà i danni liquidati a termini di polizza con il limite di 5.000,00 € .

Resta fermo, comunque, quanto previsto dagli artt. 1 e 4 delle "Condizioni di assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia".

#### **F) Farmacie**

L'assicurazione copre il furto, la rapina/estorsione delle ricette e degli stupefacenti nel limite del 3% S.A. furto.

#### **G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte**

I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d'arte, di cui alla definizione di "Attrezzatura ed arredamento", allorché non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite del 2% S.A. furto.

#### **H) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato**

Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

#### **I) Difese esterne**

La garanzia è operante a condizione che:

1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle "Caratteristiche costruttive del fabbricato" di cui alla Definizione di "Fabbricato".

Sono esclusi i danni da furto qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quelle di cui sopra.

2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 15, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **L) Forma di garanzia**

Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a "primo rischio assoluto".

### **ART. 4 SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Vale quanto previsto dai seguenti articoli.

#### **ART. 5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART. 6 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **ART. 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

## **ART. 8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART. 9 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **ART. 10 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **ART. 11 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal seguente settore, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta in base ai seguenti criteri:

### **I) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti II, III e IV)**

Si stima il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### **II) COSE PARTICOLARI**

Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che gli enti distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia "mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti" di cui all'art.1 lettera h).

### **III) VALORI e TITOLI DI CREDITO**

Il Contraente o l'Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione

e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

### **IV) RICETTE NELLE FARMACIE**

Qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all'Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l'ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.

Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell'attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l'attività dell'Assicurato sia prima che dopo il sinistro.

### **ART. 12 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente o dell'Assicurato dette somme e limiti d'indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle "Condizioni di Assicurazione comuni a tutti i settori di garanzia".

### **ART. 13 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

**ART. 14 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).

**ART. 15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato di cui la Società si riserva di richiederne eventualmente copia, non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettere c) e d).

Se il Contraente o l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

**ART. 16 RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo

così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

.....  
.....

**SEZIONE TRE ROTTURA LASTRE**  
**Copertura prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ROTTURA LASTRE**

**ART. 1 GARANZIE PRESTATE**

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per **cause accidentali** od in occasione di **furto, rapina/estorsione** consumati o tentati.

Entro il limite del 2% della S.A. fabbricato

**ART. 2 ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità;
5. alle apparecchiature elettriche derivanti da usura, fenomeno elettrico o corto circuito.

Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui alle sezioni-INCENDIO e/o - FURTO, la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.

**ART. 3 GARANZIE AGGIUNTIVE (sempre operanti)**

**A) Atti dolosi**

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 2.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell'attività assicurata.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **B) Fenomeni atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **C) Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **D) Forma di garanzia**

Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a "primo rischio assoluto".

#### **E) Insegne luminose e non**

Relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l'attività assicurata e poste nell'ambito del territorio provinciale ove è ubicata la suddetta attività, la garanzia viene prestata con lo scoperto. Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500 €.

#### **F) Coesistenza di scoperti**

Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza.

Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.

### **ART. 4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **ART. 5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

### **ART. 6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
  - c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
  - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
  - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **ART. 7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **ART. 8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **ART. 9 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'art. 8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti

contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 10 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.

#### **ART. 11 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO**

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **ART. 12 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco l'assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

#### **ART. 13 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **ART. 14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera d).

-----

## **SEZIONE QUATTRO RESPONSABILITA' CIVILE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

#### **ART.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Tutte le garanzie sono prestate con la franchigia per sinistro e per ogni danneggiato di 500 €;

La garanzia è inoltre estesa a:

##### **a) proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata**

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.

Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell'attività principale e non siano predominanti rispetto all'attività stessa.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo il caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di committente;
- da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

##### **b) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, nonché quelli da mancato uso.

##### **c) responsabilità personale dei dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, qualora richiamata la Garanzia Addizionale R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni.

Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:

- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell'Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato nelle Condizioni di polizza;

##### **d) responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata;

**e) committenza veicoli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell'art. 5 questa estensione di garanzia viene prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;

**f) danni da interruzione o sospensione di attività**

L'assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, entro il limite di indennizzo del 10% del massimale di polizza ;

**g) proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere** necessari allo svolgimento dell'attività assicurata, ferma però restando l'esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;

**h) proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette**, poste esternamente ai locali dell'attività assicurata, ma di pertinenza della stessa;

**i) servizi di vigilanza aziendale**, anche con guardiani armati e cani; per i danni provocati dai cani

**j) proprietà , esercizio nonché produzione e installazione di** ascensori, montacarichi e scale mobili

**k) proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili;**

**l) esercizio della mensa aziendale o del bar interno** restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;

**m) esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio**, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;

**n) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili**, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature;

**o) organizzazione di corsi di istruzione e addestramento**, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell'attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi;

p) **proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne** e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell'art. 5), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi;

q) **produzione, installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi e scale mobili.**

r) **operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce;**

s) **rischio dello smercio** (valida anche per erboristerie)

L'assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell'ambito dell'attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall'Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati alla Società non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza stessa. Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria.

Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

## **ART. 2 - QUALIFICA DI "TERZI"**

Non sono considerati "terzi":

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività alla quale si riferisce l'assicurazione.

Sono invece considerati "terzi", limitatamente alle lesioni corporali:

d) i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;

e) i lavoratori interinali, come definiti dalla Legge 196/97, che vengano utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata;

f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente all'attività assicurata.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), la garanzia è operante:

1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;

2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;

3. nell'ambito del massimale previsto per l'art. 8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.

Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e) ed f), la garanzia non è operante:

4. per le malattie professionali.

## **ART. 3 - RISCHI ESCLUSI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da furto;

b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
  - e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;
  - f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
  - g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi;
  - h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto dell'art. 1 lettera s);
  - i) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
  - j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - k) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- inoltre l'assicurazione **R.C.T./R.C.O.** non comprende i danni:
- l) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - m) da detenzione o impiego di esplosivi;
  - n) da amianto.

#### **ART. 4 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

#### **ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei, esclusi quelli facenti parte dell'ex U.R.S.S.; l'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **ART.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.

Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l'Assicurato si impegna a darne avviso alla Società ed a corrispondere il maggior premio dovuto.

Qualora l'Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell'art. 1898

del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.

## **ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Sempre valide ed operanti**

#### **A) assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:

- a) dall'INAIL e/o dall'INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro **a condizione che sia derivata un' invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.**

#### **Resta a carico della Contraente una franchigia di euro 2.500 per dipendente infortunato.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.

Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle

#### **B) Malattie Professionali** riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il 50% del massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'attività assicurata.

La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le presenti "Condizioni di assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **C) lavori presso terzi**

L'assicurazione è estesa ai seguenti danni:

#### Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 3 lett. b) delle "Norme", l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;

**Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.**

#### Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) delle "Norme" l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

**Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.**

#### Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) delle "Norme", la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

**Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 500,00 e con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

### **D) Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione**

L'assicurazione è prestata per le sole attività di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2008 numero 37, purchè l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista.

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione** purchè denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00

per sinistro/anno.

### **E) Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori**

A parziale deroga dell'art.3 lett.h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti , attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.**

La garanzia è prestata, per ogni sinistro che comporti danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 25.000,00 per sinistro/anno.

**F) trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici** (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)

L'assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.

La garanzia è valida in quanto l'applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

### **G) Danni cagionati da lavanderie e stirerie**

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi sopraindicati a parziale deroga di quanto previsto dall'art.lo 3 rischi esclusi lett. K) l'assicurazione è operante per i danni alle cose in consegna e custodia sottoposte a lavorazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la franchigia di 500 euro per sinistro e con un massimo risarcimenti di euro 1.000 per capo, euro 5.000 per sinistro e euro 10.000 per anno assicurativo.

### **H) Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto**

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi sopraindicati a parziale deroga di quanto previsto dall'art.lo 3 rischi esclusi lett. K) l'assicurazione è operante per i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna e custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione a mezzo mezzi meccanici di sollevamento e a causa del cedimento strutturale del mezzo di sollevamento stesso;
- subiti dai veicoli sotto posti a lavori di manutenzione e riparazione con esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori.

La garanzia è operante purchè detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività.

Sono esclusi i danni da incendio, furto e alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di euro 10.000 per singolo veicolo, con il limite di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

## **II) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazione di lavaggio automatico**

L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; queste estensione di garanzia vengono prestate previa detrazione, per ogni sinistro, della franchigia prevista in polizza ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio dei veicoli.

## **L) Cessione di lavoro a terzi**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore al 20% del valore globale di ogni singola opera od appalto - è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

## **CONDIZIONI SPECIALI PER LE IMPRESE EDILI**

### **I) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento**

**La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato.**

### **II) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.**

**Ferma l'esclusione di cui all'art.15 lett.c) sono esclusi inoltre i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori; per i danni alle cose trovatisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione.**

### **III) Detenzione ed impiego di esplosivi.**

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, a parziale deroga dell'art. 15 lettera o) delle "Norme" delle Condizioni di Assicurazione, comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

### **IV) Danni da furto.**

A parziale deroga dell'art. 3, lett. a), delle "Norme", l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### **V) Danni da cedimento o franamento del terreno.**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) delle "Norme", la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento dei terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.545,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 52.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 255,00 per ogni sinistro.

#### **ART. 9 Franchigia**

**Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 500,00 per sinistro e per danneggiato.**

#### **SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI**

##### **ART. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

###### **a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l'Assicurato deve:**

- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori interinali ed i lavoratori occasionali;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;

- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

###### **b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l'Assicurato deve:**

- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell'Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall'INAIL o dall'INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l'Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

#### **ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 12 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – SINISTRI**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

#### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio ARTIGIANBROKER SRL .

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.

---

## CONFARTIGIANATO TUTELA COMPLETA

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
|  | prodotto | cod. Interm. |
|--|----------|--------------|

|                   |  |            |  |
|-------------------|--|------------|--|
| <b>Contraente</b> |  |            |  |
| indirizzo         |  | comune     |  |
| cap               |  | provincia  |  |
| Part. IVA         |  | Cod. Fisc. |  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Descrizione del rischio</b> |                |
| impresa artigiana              | numero addetti |
| attività                       |                |
| specifica attività             |                |

|                               |  |           |  |
|-------------------------------|--|-----------|--|
| <b>Ubicazione del rischio</b> |  |           |  |
| indirizzo                     |  | comune    |  |
| cap                           |  | provincia |  |

|                             |                  |                    |      |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------|
| <b>Durata del contratto</b> | dalle ore 24 del | alle ore 24 del    |      |
| tacito rinnovo              | frazionamento    | prossima quietanza |      |
|                             | coassicurazione  | nostra quota       | 100% |

|   |  |
|---|--|
| <b>Coperture Assicurative</b> - limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da condizioni allegate |  |
| La tipologia di copertura scelta è  |  |
| <b>INCENDIO E ALTRI DANNI</b>   |  |
| INCENDIO E ALTRI DANNI AL FABBRICATO  |  |
| CONTENUTO   |  |
| TERREMOTO   |  |
| ALLUVIONE E INNONDAZIONE  |  |
| FURTO   |  |
| Massimale Responsabilità Civile e Operai  |  |
| <b>Premio netto</b>   |  |

|                         |              |           |            |         |              |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|---------|--------------|
| <b>Premio da pagare</b> |              |           |            |         |              |
|                         | premio netto | accessori | imponibile | imposte | premio lordo |
| rata alla firma in euro |              |           |            |         |              |
| rate successive in euro |              |           |            |         |              |

|                         |              |           |            |         |              |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|---------|--------------|
|                         | premio netto | accessori | imponibile | imposte | premio lordo |
| rata alla firma in euro |              |           |            |         |              |
| rate successive in euro |              |           |            |         |              |

Data di emissione, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Intermediario dichiara di ricevere l'importo di euro \_\_\_\_\_ per saldo della presente.

Data di incasso, \_\_\_\_\_ L'INTERMEDIARIO



#### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile il Contraente dichiara che:

a) i fabbricati hanno le caratteristiche costruttive di cui alla definizione "fabbricato" delle condizioni di polizza "Multirischio Artigiano edizione 30 aprile 2016";

b) i mezzi di protezione e chiusura delle abitazioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE lett. I) Difese esterne delle condizioni di polizza "Confartigianato Tutela Completa edizione 1 giugno 2016";

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni di polizza "Confartigianato Tutela Completa edizione 1 giugno 2016" che il Contraente dichiara di aver letto, accettato e ricevuto.

#### **IL CONTRAENTE**

---

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni di polizza "Confartigianato Tutela Completa edizione 1 giugno 2016": Art. 6 Recesso in caso di sinistro; Art. 7 Proroga dell'assicurazione; Sezione Uno: Art. 8 Obblighi in caso di sinistro; Art. 9 Esagerazione dolosa del danno; Art. 10 Procedura per la valutazione del danno. Sezione Due: Art. 7 Obblighi in caso di sinistro; Art. 8 Esagerazione dolosa del danno; Art. 9 Procedura per la valutazione del danno Art. 12 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. Sezione Tre Art. 6 Obblighi in caso di sinistro; Art. 7 Esagerazione dolosa del danno. Sezione quattro art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

La presente polizza è stata redatta in TRE originali ad un solo effetto ed è composta da 32 pagine oltre gli allegati che il Contraente dichiara di ricevere ed accettare.

#### **IL CONTRAENTE**

---

**LA SOCIETA'**  
ArgoGlobal  
Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il "Set Informativo", di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 02 agosto 2018, composto da: documento informativo precontrattuale Danni (DIP Danni); dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo Danni (DIP aggiuntivo Danni) e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario. Dichiara, altresì, di avere ricevuto l'informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

#### **IL CONTRAENTE**

---

**INFORMATIVA SCRITTA PER L'ACCESSO ALL'AREA RISERVATA:  
ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013**

Gentile Cliente,

la informiamo che, per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013 per i quali vige l'obbligo di cui al Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la sua posizione assicurativa in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), accedendo via web ad apposita "Area Riservata", come previsto dalla suddetta normativa. Per i contratti già in essere, per i quali vige lo stesso obbligo, potrà consultare la sua posizione assicurativa a partire dal 30/06/2014, accedendo via web ad apposita "Area Riservata"

Per poter accedere alle informazioni contenute nell'Area Riservata, occorre richiedere preventivamente le **credenziali personali di accesso** seguendo i seguenti passaggi:

1. Acceda al sito "[www.argo-global.it](http://www.argo-global.it)",
  2. Clicchi su "Enter"
  3. Clicchi su "Area Clienti – Area Riservata"
  4. Una volta visualizzato il box LOGIN, selezioni "Registrati ora" per accedere alla procedura di registrazione utenti
  5. Inserisca i dati che le vengono richiesti:
    - **codice fiscale o Partita Iva**
    - **numero di una polizza** che ha sottoscritto con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.); deve essere inserito il numero di polizza completo di 10 caratteri, comprensivo quindi di tutti gli zeri iniziali; può trovare il numero di polizza sulla copia del contratto a sue mani, ricevuta all'atto della sottoscrizione, oppure può richiederlo all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto
    - **username**, ossia un nome a sua scelta, che la identificherà poi come utente del sistema e le verrà richiesto ad ogni accesso
    - un suo **indirizzo di posta elettronica** (presti molta attenzione all'inserimento di questa informazione perché a quell'indirizzo e-mail sarà inviata la password che poi le permetterà di accedere per la prima volta all'"Area Clienti");
    - **una domanda e una risposta a suo piacimento**, che le verranno riproposte nella procedura per ottenere nuovamente la password in caso di smarrimento della stessa
    - clicchi su "registrati"
  6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, dove troverà la **comunicazione e-mail di conferma della registrazione**, con il riepilogo dei dati da lei precedentemente inseriti e con l'indicazione della **password** che il sistema automaticamente le ha assegnato; stampi la comunicazione e-mail oppure prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail
  7. Entri nuovamente nell' Area Riservata del sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su "Enter" e poi su "Area clienti – Area Riservata"
  8. Una volta visualizzato il box LOGIN, inserisca negli appositi campi le credenziali che il sistema automaticamente le ha assegnato, ovvero **username** e la **password**;
  9. Clicchi su "ACCEDI" per avere accesso immediato all'Area Riservata di consultazione della propria posizione assicurativa;
  10. Per ragioni di sicurezza, al primo accesso le verrà richiesto di **cambiare la password** originariamente assegnata con altra a sua scelta; dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire username e password (quella da lei scelta).
  11. Una volta entrato nell'Area Riservata, potrà prendere visione dell'"Elenco Polizze" che risultano in essere con ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. (già Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) al momento della consultazione; per accedere alle informazioni sul **singolo contratto**, ne selezioni il numero.
  12. Qualora non le sia pervenuta la comunicazione di conferma della registrazione o non ricordi più la password da Lei modificata al primo accesso o abbia smarrito la password, le segnaliamo che sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), sezione Area Clienti – Area Riservata, è attiva la funzione di "richiesta nuova password"; per attivare tale funzione, digiti il sito [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), clicchi su Enter, clicchi su "Area Clienti – Area Riservata", clicchi sul link "Clicca qui per riottenere la password" presente nel box "LOGIN" ed inserisca i dati richiesti. Le informazioni contenute nell'"Area Riservata" sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell'area stessa.
- Il servizio è totalmente gratuito e l'accesso all'"Area Riservata" è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet, tramite le proprie credenziali di accesso ottenute seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare il Servizio di Assistenza che la Compagnia Le mette a disposizione al seguente numero verde: **800993888**

**ArgoGlobal Assicurazioni S.P.A.**

Nota informativa resa ai sensi del General Data Protection Regulation n. 679/2016 (GDPR)

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| <b>Contraente</b> |  |                   |  |
| <b>residenza</b>  |  | <b>comune</b>     |  |
| <b>cap</b>        |  | <b>provincia</b>  |  |
| <b>Part. IVA</b>  |  | <b>Cod. Fisc.</b> |  |

## Informazioni personali

Nelle informazioni che trattiamo sono inclusi i dati anagrafici dei singoli assicurati/beneficiari come, ad esempio, il loro nome, indirizzo e possono includere dati particolari come informazioni relative alla salute e/o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Tratteremo i dati dei singoli assicurati/beneficiari, nonché ogni altra informazione personale che ci fornisce in relazione alla copertura assicurativa, in conformità con la Nostra informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile sul sito internet [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nella sezione dedicata alla Privacy e/o su richiesta.

### *Informativa*

Per consentirci di trattare i dati dei singoli assicurati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), abbiamo la necessità di fornirLe, in qualità di interessato al trattamento (persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono le informazioni trattate), le necessarie informazioni su come tratteremo i dati personali in relazione alla copertura assicurativa e su quali diritti sono loro riconosciuti dal quadro normativo vigente.

Lei si impegna, quindi, a prendere visione della Nostra informativa, allegata (Allegato 1) alla presente Nota oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it), prima della data in cui diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

### *Consenso*

Ai sensi delle attuali norme sulla protezione dei dati (ovvero il GDPR), abbiamo bisogno che Lei, dopo aver reso l'informativa di cui al punto precedente, fornisca il consenso dei singoli assicurati/beneficiari per l'uso dei seguenti dati/categorie di dati, in relazione alla copertura assicurativa cui si fa riferimento:

- di tipo personale (ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica);
- di tipo particolare, (idonei, ad esempio, a rivelare lo stato di salute dei singoli assicurati/beneficiari), ove indispensabili per fornirLe le prestazioni assicurative richieste mediante la sottoscrizione della Sua polizza.

Lei si impegna, quindi, fornire il consenso di ciascun assicurato/beneficiario all'uso dei suddetti dati/categorie di dati in relazione alla copertura assicurativa oggetto della polizza, prima della data in cui l'individuo diventi un assicurato/beneficiario ad opera della polizza da Lei sottoscritta oppure, se precedente, entro la data in cui ci fornisce per la prima volta le necessarie informazioni riguardanti l'interessato.

A tal fine dovrà stampare e utilizzare la Nostra Informativa con relativa formula del consenso, allegata (Allegato 1) alla presente Nota, oppure disponibile online all'indirizzo [www.argo-global.it](http://www.argo-global.it) nell'apposita sezione.

In seguito alla presente Nota, ArgoGlobal presumerà che il consenso necessario al trattamento dei dati suindicati sia stato da Lei raccolto da ogni singolo assicurato/beneficiario, salvo Sua diversa indicazione. Se non ha ottenuto il consenso necessario da uno degli assicurati così come richiesto da noi e dal quadro normative vigente a tutela dei dati personali, oppure qualora l'assicurato abbia revocato il proprio consenso, questo avrà un impatto sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa in relazione all'interessato medesimo - e potrebbe anche impedirci del tutto di fornire la copertura prevista in relazione alla polizza sottoscritta. In ogni caso, è necessario conservare la prova dell'avvenuta consegna dell'informativa e della raccolta del consenso richiesto e ottenuto, poiché ArgoGlobal si riserva di richiederLe tale prova in qualsiasi momento.

***Minimizzazione e notifica***

In linea con il rispetto dei diritti degli individui, ArgoGlobal si impegna ad utilizzare solo le informazioni personali di cui ha bisogno per fornirLe la copertura assicurativa. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, dovrebbe fornirci solo le informazioni, relative ai singoli assicurati/beneficiari, richieste di volta in volta.

Inoltre, dovrà avvisarci immediatamente qualora un assicurato/beneficiario o, comunque, interessato al trattamento La contatta con riguardo al trattamento sui dati personali che viene operato da ArgoGlobal in relazione alla Sua copertura assicurativa in modo che la Compagnia possa occuparsi delle esigenze dell'interessato nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR e nei tempi in esso previsti.

## **Allegato 1: Informativa**

**Le informazioni per renderti consapevole del trattamento che opereremo (articoli 13 e 14 del GDPR)**

Caro assicurato/beneficiario,

in relazione al trattamento dei Tuoi dati personali e personali sensibili (come definiti all'articolo 4, numeri 1) e 15), articoli 9 e 10, del Regolamento UE 2016/679, "Regolamento"), effettuato da ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("ArgoGlobal"), nel rispetto della normativa vigente, intendiamo fornirTi gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

### **1. Finalità e modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati che Ti riguardano verrà operato allo scopo di fornirTi la copertura oggetto della polizza sottoscritta, adempiendo alle necessità connesse, siano esse:

- 1) amministrative;
- 2) contabili;
- 3) organizzative (ivi compreso il controllo di gestione e l'ottimizzazione dei processi);
- 4) di gestione sinistri;
- 5) per condurre attività anti-frode;
- 6) di gestione reclami;
- 7) ai fini della gestione e liquidazione di eventuali sinistri potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute).

I Tuoi dati verranno trattati principalmente con strumenti informatici e memorizzati su supporti informatici, cartacei e, all'occorrenza, su altri tipi di supporti (chiavi USB, Cloud, etc.), nel rispetto delle misure adeguate, adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, già in essere o programmate, in ArgoGlobal.

### **2. Comunicazione dei dati a soggetti terzi, reperimento di informazioni e diffusione**

I Suoi dati personali saranno altresì comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- provider informatico;
- società di Outsourcing sinistri;
- rete peritale o medica;
- accertatori antifrode;
- istituti di credito.

I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare ad ArgoGlobal, informazioni relative all'interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.

I Tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto da una norma o dall'Autorità giudiziaria.

### **3. Natura del trattamento**

Il trattamento operato da ArgoGlobal è necessario al fine di ottemperare al rapporto contrattuale che si instaura con la sottoscrizione della Polizza. Negando (o revocando in un momento successivo) il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano renderebbe impraticabile il perseguimento delle finalità elencate nella presente informativa, tuttavia non pregiudicherebbe la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Eventuali, ulteriori, trattamenti che richiedessero un consenso espresso e non rientrassero nelle esenzioni previste dal quadro normativo vigente, richiederebbero l'eventuale integrazione della presente informativa e una specifica raccolta di consenso.

#### 4. Tempo di conservazione dei dati

Le comunichiamo che tutti i dati personali e gli altri costituenti il Suo stato di servizio saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto sottostante la polizza sottoscritta per un tempo pari a dieci anni dalla chiusura del più recente sinistro denunciato.

#### 5. Diritto di accesso

Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei ha il diritto di chiedere ad ArgoGlobal di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

Dopo averLe reso la presente informativa, Le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati sensibili che La riguardano, in qualsiasi momento Lei ha il diritto di revocare il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.


#### 6. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, è ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in via Guido d'Arezzo, 14, Roma. Oltreché presso la sede legale, il titolare può essere contattato inviando una email all'indirizzo di posta elettronica [privacy@argo-global.it](mailto:privacy@argo-global.it). La persona alla quale può rivolgersi per qualsiasi necessità in merito al trattamento dei Suoi dati è il Responsabile per la protezione dei dati (RPD), reperibile al suddetto indirizzo mail.

Roma, lì

ArgoGlobal Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Il Titolare del trattamento

Per ricevuta  
L'Assicurato



#### Consenso

A seguito dell'informativa della quale ha preso visione, Le chiediamo, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, di voler esprimere, con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la mancata "concessione del consenso", il consenso per i trattamenti elencati nell'informativa, restando inteso che il presente consenso è raccolto solamente per le finalità di cui al paragrafo 1 ovvero per quei trattamenti per i quali non sussista una condizione di esenzione dalla richiesta dello stesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Presto il consenso al trattamento per le finalità di cui al § 1 (finalità del trattamento), numero 7).<br/>(apporre una croce nella casella prescelta)<br/>[L'Interessato o, comunque, il soggetto legittimato a prestare il consenso]</p> | <p><input type="checkbox"/> Accordo il consenso</p> | <p><input type="checkbox"/> Nego il consenso</p> |
|---|---|--|